



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO

(Ente Morale per Decreto Presidenziale N. 820 del 7.10.1973, Legge 1.4.1981, n. 121 – art. 10)

Sezione Provinciale di L'AQUILA

\*\*\*\*

### **Convenzione di Consulenza e assistenza legale**

#### **Tra:**

*L'Avv. Giulio Agnelli, del Foro di L'Aquila, nella sua qualità di titolare dello Studio legale Agnelli & Partners, con sede in L'Aquila Via Cardinale Mazzarino nr. 76 – C-F.  
GNLGLI57C27A345O pec. agnelliepartners@pec.it e-mail:  
[studiolegaleagnelliepartners@gmail.com](mailto:studiolegaleagnelliepartners@gmail.com) d'ora in avanti denominato "Studio Legale"*

#### **E**

*L'Associazione Nazionale Polizia di Stato, in persona del Presidente Dr. Marcello Di Tria, d'ora in avanti denominata Associazione*

#### **Premesso che:**

- a) l'Associazione ritiene opportuno assicurare ai propri associati una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti ed interessi sia in sede stragiudiziale che giudiziale.*
- b) l'Associazione, ha espresso interesse per i servizi prestati dallo Studio legale*

#### **Tanto premesso**

*L'Associazione e lo Studio Legale*

#### **Convengono quanto segue:**

*Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.*

*Art. 2) Lo Studio Legale si impegna ad offrire l'assistenza e la consulenza legale a tutti gli iscritti all'associazione Polizia di Stato, alle seguenti condizioni:*

*-la prima consultazione verrà svolta a titolo gratuito;*

*-qualora dopo la prima consultazione, espletata a titolo gratuito, sia necessario compiere attività stragiudiziale (lavoro, previdenziale, civile, penale o amministrativa) consistente nella predisposizione di atti di diffida e messa in mora, ovvero di reclamo o opposizione, l'associato corrisponderà una somma da determinarsi in base alla complessità della fattispecie in questione; somma che, comunque, verrà applicata con riferimento ai minimi tabellari.*

*-qualora dopo la prima consultazione sia necessario compiere attività giudiziaria (lavoro, civile, previdenziale, penale o amministrativa) l'associato corrisponderà allo Studio legale il rimborso delle spese ed onorari calcolati secondo le tariffe professionali con applicazione dei parametri minimi.*

*- in caso di positivo esito della controversia patrocinata, dalla quale dovesse derivare un beneficio economico di particolare rilevanza per l'associato/assistito, sarà dovuto un ulteriore contributo in aumento alle misure previste dalle tariffe professionali minime, che non potrà, comunque, superare la misura del 20% dell'importo del beneficio ottenuto.*

*Art. 3) Le Parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano a dare ampia diffusione alla stessa inserendola sui rispettivi siti internet e anche attraverso altri mezzi di comunicazione.*

*L'Associazione comunicherà a mezzo email ai propri associati i termini della presente convenzione.*



*Nell'ipotesi in cui all'Associazione venga richiesta Assistenza legale, la stessa Associazione si impegna formalmente a comunicare ai propri associati esclusivamente il nominativo dello Studio legale ai fini della tutela dei loro interessi e/o diritti.*

*Art. 4 La presente convenzione ha durata di un anno (1 anno) con decorrenza data sottoscrizione della presente convenzione. Alla scadenza la stessa si rinnoverà automaticamente per uguale periodo qualora una parte non comunicherà all'altra formale dichiarazione di recesso. Il recesso dovrà essere manifestato in forma scritta da inviare a mezzo Pec e/lettera con A.R., da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine.*

*Art. 5 Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo dovranno essere apportate e concordate da entrambe le Parti, in forma scritta.*

*L'Aquila li' 01.02.2021*

*Avv. Giulio Agnelli*

*IL PRESIDENTE*

*CAV.UFF. Dott. Marcello Di Tria*